

ACCORDO TERRITORIALE SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

REGIONE VENETO

In data 27 marzo 2019, presso la sede di Confesercenti città metropolitana di Venezia si sono incontrati:

- **Confesercenti VENETO** nella persona del sig. Franceschi Maurizio

e le Organizzazioni Sindacali:

- **Filcams-CGIL Regionale del Veneto** nella persona della sig.ra Cecilia De Pantz
- **Fisascat-CISL Regionale del Veneto** nella persona della sig.ra Maurizia Rizzo
- **Uiltucs -UIL Regionale del Veneto** nella persona del sig. Luigino Boscaro

Premesso che

- In data 12 luglio 2016 è stato sottoscritto dalle parti sociali Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil l'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, che in deroga a quanto previsto dagli artt. 63 e seguenti introduce l'art. 66 bis per normare i contratti a tempo determinato in località turistiche, delegando alle OOSS territoriali il compito di individuarle;
- L'economia del territorio della Regione Veneto è fondata su attività a forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono; pertanto le aziende aderenti al citato CCNL con sede e unità locali site in aree geografiche fortemente condizionate da intensificazione delle attività in alcuni periodi dell'anno, necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze temporanee;
- Nel settore terziario, con riferimento al suddetto territorio, sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno per motivi di stagionalità climatica e/o turistica, ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'attuazione delle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, fa riferimento a quanto disposto dall'ex D.Lgs. n. 148/2011 e art. 66 bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confesercenti

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo territoriale;
2. con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil i quali, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, **necessitano di**

gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confesercenti e dall'art. 8 ex D.Lgs n. 148/2011, come località a prevalente vocazione turistica:

- **Provincia di Padova: Comune di Padova all'interno delle mura cinquecentesche, Bacino Termale Euganeo (Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Teolo), le città murate (Este, Monselice, Montagnana, Cittadella) da marzo a ottobre;**
 - **Provincia di Belluno: tutti i comuni;**
 - **Provincia di Rovigo: Adria, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina;**
 - **Provincia di Treviso: Città di Treviso, Borso del Grappa, Vittorio Veneto, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo, Motta di Livenza;**
 - **Provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle, Santo Stino di Livenza, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treponti, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Quarto d'Altino, Venezia e Isole, Chioggia;**
 - **Provincia di Verona: Affi, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai colli, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di sotto, Montecchia di Corsara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Zeno di Montagna, S. Pietro in Cariano, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Sommacampagna, Tregnago, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona;**
 - **Provincia di Vicenza: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone e dei centri storici dei Comuni di Bassano del Grappa (zona del centro storico), Marostica (zona entro le mura storiche, Frazione Corsara, Frazione Vallonia), Schio (zona del Centro Storico e Area collinare del Tretto), Vicenza (Area delimitata dalle mura duecentesche e tratto di Corso Fogazzaro, compreso tra Corso Palladio e la Chiesa dei Carmini);**
3. Il datore di lavoro che intende dare applicazione a quanto stabilito nel presente accordo, dovrà riportarne i riferimenti nel contratto di assunzione individuale e inviarne preventivamente una copia all'ENTE BILATERALE VENETO FVG;
4. Nel territorio dei rimanenti Comuni della Regione Veneto e in Mestre, le facoltà di cui al predetto punto 2 sono consentite previo accordo aziendale da sottoscrivere con le parti firmatarie del presente accordo, avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione istituita presso l'ENTE BILATERALE VENETO FVG.

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confesercenti di cui in premessa mentre non verrà applicato a quelle le cui



attività stagionali rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni, anche considerando la loro intrinseca natura;

- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi stipulato in data 12/07/2016 da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, Uiltucs-Uil e l'Accordo Integrativo Provinciale del 18/07/2001
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che hanno corso nelle sedi e nelle unità produttive ubicate nelle località della Regione Veneto specificatamente individuate nel punto 2) del presente accordo.

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31/12/2019. Successivamente si intenderà tacitamente rinnovato per una durata annuale (01/01-31/12) salvo disdetta via PEC o lettera raccomandata AR con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza naturale.

In caso di disdetta dell'accordo, resterà in vigore in regime di prorogatio, fino a che non sia sostituito da successivo accordo sindacale.


Venezia Mestre, 27 marzo 2019

Filcams - CGIL




Handwritten signature of Carlo Deffanti, representing Filcams - CGIL.

Confesercenti Veneto




Handwritten signature of Confesercenti Veneto.

Fisascac - CISL



Handwritten signature of Fisascac - CISL.

Uiltucs - UIL



Handwritten signature of Uiltucs - UIL.